

Ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, n. 2542, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,

1

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, e in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovrintendendo all'attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;
- l'articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
- l'articolo 5, comma 2, lettera a), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l'altro,

agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili e a uso produttivo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

- l'articolo 5, comma 2, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte a gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
- l'articolo 5, comma 2, lettera c), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte ai danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
- l'articolo 2, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;
- l'articolo 6, comma 7, il quale prevede, fra l'altro, che il Commissario straordinario provveda a predisporre d'intesa con i Vice Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi allegati alle domande di contributo;
- l'articolo 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle

domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;

- l'articolo 34, comma 7, il quale prevede che, per gli interventi di ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi professionale che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per l'avvio degli interventi suindicati, e in particolare l'articolo 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalità di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi;

3

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale, a integrazione della precedente ordinanza n. 4, sono stati individuati i criteri e i costi parametrici per l'erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi;

Vista l'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 2016, con la quale sono state impartite, anche a integrazione di precedenti ordinanze di protezione civile, disposizioni per la immediata delocalizzazione temporanea di stalle, fienili e depositi distrutti o danneggiati al fine di salvaguardare l'integrità degli animali ivi custoditi e per la concessione del relativo rimborso spese;

Vista l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 189/2016, il Prezzario unico da utilizzare per i computi metrici estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di concessione dei relativi contributi;

Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), del d.l. n. 189/2016,

sono state impartite le disposizioni per l'immediata delocalizzazione temporanea delle attività economiche e produttive ubicate in immobili distrutti o danneggiati e per il riconoscimento del relativo rimborso spese;

Vista l'ordinanza n. 12 del 21 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il Protocollo d'intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016;

Considerato che, una volta adottate le prime misure urgenti per l'immediata attivazione delle misure suindicate, occorre dettare le prime disposizioni per il riconoscimento a regime dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino con miglioramento sismico degli immobili a uso produttivo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, per i danni ai beni strumentali ed alle scorte e ai prodotti in giacenza e in corso di maturazione;

Ritenuto che a tanto può provvedersi con ordinanza commissariale nell'esercizio del coordinamento di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 189 del 2016, trattandosi di disposizioni volte a indirizzare sia l'attività dei soggetti che intendono avviare gli interventi suindicati e chiedere i relativi contributi, sia le valutazioni degli Uffici speciali per la ricostruzione e dei Vice Commissari in sede di esame delle domande ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto legge;

Rilevato che è in via di istituzione la piattaforma informatica che, ai sensi del decreto legge n. 189 del 2016, dovrà essere impiegata per il deposito delle domande di contributo e della relativa documentazione, nonché per l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti di competenza del Commissario straordinario e dei Vice Commissari, e che, fino all'entrata a regime della detta piattaforma, la modalità informatica da seguire per le attività suindicate è l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC);

Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 21 dicembre 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da

parte della Corte dei Conti;

D I S P O N E

Articolo 1

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari.

1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono finalizzate a disciplinare gli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, nonché le misure di compensazione dei danni a scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attività economiche e produttive determinati dai medesimi eventi, nei comuni di cui all'articolo 1 del citato decreto legge n. 189 del 2016, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive interrotte in conseguenza degli eventi sismici suindicati.
2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza le imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche), secondo la definizione di cui all'articolo 1 dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, attive alla data del sisma ed ubicate in edifici distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 189 del 2016 devono eseguire interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione. Possono beneficiare dei contributi anche le imprese che optano per la delocalizzazione definitiva mediante l'acquisto di edifici esistenti agibili nello stesso comune, ai sensi del successivo articolo 6.
3. Possono beneficiare del contributo, secondo le modalità definite nei successivi articoli 3, comma 5, e 4, i proprietari o conduttori di unità immobiliari a uso produttivo ubicate negli edifici di cui al comma 2, nonché i soggetti che abbiano acquisito tramite *leasing* le predette unità immobiliari.

4. Possono infine beneficiare del contributo i proprietari ovvero i locatari o coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico, siano obbligati a sostenere le spese per la manutenzione straordinaria di unità immobiliari ad uso abitativo che si trovino all'interno di un edificio principale a destinazione industriale o produttiva, limitatamente agli interventi sulle parti comuni dell'edificio.
5. Tutti i beneficiari devono possedere, al momento dell'evento sismico, i requisiti di ammissibilità elencati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza.

Articolo 2

Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni per l'accesso ai contributi.

1. I contributi di cui alla presente ordinanza possono essere concessi per gli interventi di cui ai commi successivi, a condizione che questi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili danneggiati o distrutti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi per:
 - a) il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati e la ricostruzione di edifici distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi stabilite;
 - b) la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti e macchinari;
 - c) il ristoro dei danni economici subiti da scorte e prodotti giacenti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge n. 189 del 2016;
 - d) l'acquisto di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l'attività produttiva.
3. Nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 2, il miglioramento sismico deve raggiungere un livello di sicurezza compreso tra il 60% e l'80% di quello previsto per le nuove costruzioni, ai sensi delle norme tecniche sulle costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008.

4. Il nesso causale tra i danni subiti dagli immobili, dai beni mobili strumentali e da scorte e prodotti e gli eventi sismici deve essere in ogni caso comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia tecnica asseverata o giurata, come specificato dal successivo articolo 12 in relazione alle diverse tipologie di interventi.
5. Agli effetti della presente ordinanza, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c) dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016:
 - a) per *“immobile ad uso produttivo”* si intende l'edificio dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche più unità immobiliari al cui interno operano imprese operanti nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, utilizzato a fini produttivi alla data degli eventi sismici;
 - b) per *“beni mobili strumentali”* si intendono i beni, ivi compresi macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante *“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”*;
 - c) per *“scorte”* e *“prodotti in corso di maturazione”* si intendono le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa.
6. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), devono riguardare gli edifici nella loro globalità, anche se composti da più unità immobiliari utilizzate da imprese diverse. In tal caso le imprese si costituiscono in condominio per la realizzazione congiunta degli interventi.
7. Le disposizioni del presente articolo relative agli interventi su immobili non si applicano se l'unità produttiva interessata è localizzata all'interno di un edificio a prevalente destinazione abitativa, ammesso a contributo sulla base di specifiche ordinanze commissariali.

Articolo 3

Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli edifici.

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), il contributo è determinato sulla base del confronto tra il costo dell'intervento ed il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, in relazione ai diversi livelli operativi attribuiti agli edifici interessati.
2. Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell'intervento comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le indagini e le prove di laboratorio comprese quelle geognostiche e geofisiche prescritte al punto 9 della Tabella 7 dell'Allegato 2 nel caso di ricostruzione, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e quelle relative alle finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, per gli impianti e per le opere di efficientamento energetico nonché le spese tecniche. Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.
3. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:
 - il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto desunti dal Prezziario unico approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, a cui sono applicati i ribassi conseguiti a seguito della procedura selettiva per l'individuazione dell'impresa, fatte salve le voci non previste per le quali si farà riferimento a specifiche analisi dei prezzi come disciplinato dall'articolo 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010
 - e
 - il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di cui alla Tabella 6 dell'Allegato 2 riferito al livello operativo attribuito all'edificio, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dello stesso. Il costo parametrico è incrementato come stabilito nella Tabella 7 dell'Allegato 2.

4. Agli effetti del precedente comma 3:
 - a) per “*superficie complessiva*” si intende la superficie utile dell’unità immobiliare più la superficie accessoria delle pertinenze interne ed il 70% della superficie di quelle esterne;
 - b) il “*livello operativo*” dell’edificio è determinato sulla base della combinazione degli “*stati di danno*” e dei “*gradi di vulnerabilità*” stabiliti nelle Tabelle 2 e 3 dell’Allegato 2.
5. La superficie utile massima riconosciuta è quella destinata all’attività produttiva in essere al momento del sisma, come indicata nel progetto allegato alla domanda di contributo. Nel caso di cui all’articolo 1, comma 4, della presente ordinanza
6. , fermo restando l’applicabilità del presente articolo agli interventi sulle parti comuni dell’edificio, per gli interventi di ricostruzione e miglioramento sismico sulle unità abitative la superficie massima e il costo parametrico riconosciuti per le abitazioni sono determinati con le ordinanze del Commissario straordinario che saranno adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legge n. 189 del 2016 per gli edifici a destinazione e tipologia prevalentemente abitativa.
7. Il costo ammissibile a contributo determinato ai sensi del comma 3 costituisce il tetto massimo degli aiuti consentiti anche ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato di cui all’articolo 50 del Regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 ed all’articolo 30 del Regolamento (UE) 25 giugno 2014 n. 702/2014.
8. Le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati, al netto dell’IVA se detraibile, sono computate nel costo dell’intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente ordinanza, secondo le percentuali stabilite nel Protocollo d’intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica, a norma dell’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, e approvato con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 21 dicembre 2016.
9. Le spese tecniche per la progettazione e per le indagini preliminari potranno essere ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori, nella misura massima del 80% del contributo ammissibile per dette spese. L’importo rimanente relativo alle altre spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei

successivi SAL.

10. Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico di immobili ad esclusivo uso uffici, alberghi, agriturismi o altre destinazioni analoghe aventi tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione prevalentemente abitativa, la determinazione del livello operativo e dei costi parametrici avviene sulla base dei criteri stabiliti da specifiche ordinanze del Commissario straordinario che saranno adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legge n. 189 del 2016.

Articolo 4

Edifici condotti in *leasing*.

1. Nel caso di edifici che al momento degli eventi sismici erano nella disponibilità di un'impresa sulla base di un contratto di *leasing*, i contributi possono essere chiesti secondo le modalità stabilite nel presente articolo.
2. I contributi relativi agli interventi di miglioramento sismico possono essere chiesti:
 - a) dal conduttore del bene, qualora nel contratto di *leasing* sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico e qualora il conduttore stesso allegghi alla domanda di contributo una dichiarazione con cui la società di *leasing* rinuncia a qualsiasi pretesa sul contributo che verrà concesso relativamente agli interventi finanziati;
 - b) dalla società di *leasing* proprietaria del bene, qualora nel contratto di *leasing* non sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a carico del conduttore ovvero qualora, per volontà dichiarata da entrambe le parti del contratto di *leasing* con scrittura privata, sia quest'ultima che intende presentare la domanda di contributo.
3. I contributi relativi agli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere chiesti, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio:
 - a) dal conduttore del bene, qualora nel contratto di *leasing* sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono a suo esclusivo carico ovvero qualora, anche in assenza di tale

clausola, le parti del contratto manifestino con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale redatta da un notaio la volontà di porre in carico al conduttore gli interventi di demolizione e ricostruzione;

- b) dalla società di *leasing* proprietaria del bene, qualora nel contratto di *leasing* non sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono ad esclusivo carico del conduttore ovvero qualora le parti del contratto non abbiano disposto diversamente con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale.

4. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma 3, il conduttore deve allegare alla domanda di contributo:

- a) una dichiarazione della società di *leasing* che autorizza e approva l'intervento di demolizione e ricostruzione, sollevando il Commissario straordinario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti;
- b) una dichiarazione a propria firma che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto.

5. Nel caso in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 3 debbano essere effettuati su di un immobile totalmente distrutto a causa degli eventi sismici, il conduttore può chiedere i relativi contributi a condizione che documenti di avere, prima della domanda, riscattato il terreno su cui l'immobile distrutto insisteva alla data del sisma.

6. Nelle ipotesi di delocalizzazione definitiva di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), da effettuarsi in immobili già costruiti la cui disponibilità è acquisita tramite un contratto di *leasing*, i contributi possono essere richiesti, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio, esclusivamente dal conduttore del bene. I contributi possono essere concessi a condizione che il richiedente documenti che l'immobile di nuova localizzazione è conforme alla normativa vigente in materia di costruzioni antisismiche (NTC08 di cui al d.m. 14 gennaio 2008) e allegghi alla domanda di contributo una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto. In tali ipotesi, il contributo è pari al minore importo tra il costo

convenzionale corrispondente al livello operativo di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 2 attribuito all'edificio sede di attività del conduttore al momento degli eventi sismici, e il prezzo di acquisto, parametrato alla superficie di quello preesistente, come risulta nell'atto di compravendita tra la società di *leasing* acquirente e il proprietario.

7. In tutti i casi di cui al presente articolo in cui la domanda è presentata dal conduttore, alla stessa il richiedente deve allegare una dichiarazione di impegno della società di *leasing* a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso tale da comportare la risoluzione del contratto di *leasing* e, nei casi di cui al comma 3, l'impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento.

Articolo 5

Determinazione dei costi ammissibili a contributo per beni mobili strumentali, prodotti e scorte.

12

1. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), la determinazione del costo ammissibile a contributo avviene sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo articolo 12, riferita ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal d.P.R. n. 600 del 1973 o da altri registri ovvero a beni strumentali in disponibilità del beneficiario, al momento del sisma, in virtù di un valido contratto, riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, la valutazione del danno si basa anche sul costo di sostituzione del bene dismesso, al netto di eventuali valori di recupero dello stesso, con altro bene uguale o equivalente per rendimento economico, comprese le spese di smaltimento del bene danneggiato, trasporto, montaggio, collaudo del bene acquistato o riparato, ovvero sulle spese di ripristino del bene, a condizione che le stesse risultino inferiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, possono essere prese in considerazione le sole spese di riacquisto o ripristino sostenute successivamente alla data del sisma e riferite specificamente ai beni indispensabili e connessi con l'attività dell'impresa e finalizzati al rapido e completo riavvio dell'attività produttiva.

4. Con riferimento alle scorte di magazzino danneggiate o distrutte di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), la determinazione del costo ammissibile a contributo è compiuta sulla base della quantificazione del danno attestata dalla perizia giurata di cui al successivo articolo 12, sottoposta alla verifica dell'Ufficio speciale. A tal fine il professionista incaricato dovrà:

- accertare la quantità dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in magazzino al momento del sisma. L'ammontare delle quantità rilevate dovrà essere corrispondente, sulla base di apposita dichiarazione, alle risultanze delle scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, all'ultimo inventario redatto ai sensi degli articoli 2214 e 2217 del codice civile e dell'articolo 15 del d.P.R. n. 600/1973; qualora non siano previsti obblighi di scritture contabili o di magazzino, la dichiarazione della consistenza dei prodotti finiti dovrà essere comprovata in apposita perizia giurata;
- tener conto, ai fini del riconoscimento dei danni e della determinazione del contributo, soltanto di quei beni che hanno avuto una riduzione del valore finale di realizzo e/o del valore di acquisto superiore al 20%. Sono considerati, infatti, gravemente danneggiati e quindi soggetti a contributo, soltanto i beni che hanno avuto perdite di valore superiore a tale soglia. Il costo ammissibile a contributo è pertanto pari alla differenza tra il valore di mercato o di costo relativo a prodotti non danneggiati, entrambi ridotti del 20%, e il valore di realizzo del prodotto o del bene danneggiato;
- stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore di mercato, al netto dei valori realizzati. Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende, con riferimento al momento del sisma:
 - a) il costo di sostituzione o riacquisto per le materie prime, sussidiarie e semilavorati anche acquisiti sul mercato, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti;
 - b) il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.

5. Ai fini della ricostituzione delle scorte di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), le spese di riacquisto dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo

successivamente alla data del sisma e riferirsi a beni (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa ed essere congrui rispetto ai prezzi/costi di mercato. Sono compresi nei costi di ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte danneggiate ed i costi, quali a titolo esemplificativo i consumi di energia elettrica, acqua, gas, direttamente imputabili – attraverso adeguata documentazione – al ciclo produttivo di ricostruzione delle scorte stesse.

6. Le spese tecniche per la progettazione, installazione, verifiche e collaudi della funzionalità dei beni mobili nonché per le relative perizie, al netto dell'IVA se detraibile, sono ammesse a contributo secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:
 - a) 4% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro;
 - b) 2,5 % per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro;
 - c) 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.
7. Le spese tecniche per il ripristino delle scorte e dei prodotti distrutti o danneggiati, comprensive della perizia giurata, sono ammesse a contributo nella misura dell'1% dei costi sostenuti e documentati.

14

Articolo 6

Determinazione del contributo per l'acquisto di immobili nel caso di delocalizzazione.

1. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), il contributo può essere destinato all'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso comune in area ritenuta idonea, dal punto di vista ambientale, ad ospitare l'attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato.
2. Si definiscono edifici equivalenti quelli aventi uguale dimensione in pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 20%, costruiti con strutture, materiali e finiture simili.
3. L'acquisto è ammissibile a contributo a condizione che abbia a oggetto edifici che siano stati sottoposti alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche sulle costruzioni di cui al d.m.14 gennaio 2008 e siano muniti della certificazione di

idoneità, dal punto di vista geologico- geotecnico, del sito ove sono ubicati.

4. Il contributo massimo che può essere concesso per l'acquisto dell'edificio ove delocalizzare l'attività produttiva e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra:
 - il prezzo di acquisto dell'edificio ove delocalizzare l'attività e della relativa area di pertinenza, determinato a seguito di stima giurata di un professionista abilitato, che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato
 - e
 - il costo convenzionale spettante per l'intervento di miglioramento sismico o di ricostruzione dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto determinato sulla base del livello operativo attribuito allo stesso edificio ai sensi delle Tabelle dell'Allegato 2.
5. La concessione del contributo è subordinata alla cessione a titolo gratuito al comune dell'area di pertinenza dell'edificio danneggiato o distrutto. Al contributo come sopra determinato si aggiunge quello necessario per consentire la rimozione delle macerie in misura non superiore al 10% del costo convenzionale.

15

Articolo 7

Domanda di accesso ai contributi.

1. Le domande di contributo sono presentate dai soggetti legittimati agli Uffici speciali per la ricostruzione entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, fino alla sua istituzione, a mezzo PEC. Fino all'istituzione dei predetti Uffici speciali, le domande sono depositate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari.
2. La domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e completa delle indicazioni e degli allegati stabiliti per ciascuna tipologia di intervento dai successivi articoli 8, 10 e 11, riguarda congiuntamente:
 - a) gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici (Sezione 1);

- b) la riparazione o acquisto dei beni mobili, macchinari ed attrezzature (Sezione 2);
 - c) la ricostituzione delle scorte e la sostituzione dei prodotti danneggiati (Sezione 3);
 - d) l'acquisto di edifici, beni mobili e scorte nel caso di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d) (Sezione 4, alternativa alla Sezione 1).
3. La domanda di contributo può riguardare separatamente le tipologie di interventi di cui al comma 2 secondo le seguenti modalità:
- domanda per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto (in caso di delocalizzazione) di edifici di cui rispettivamente alle lettere a) e d) del comma 2;
 - domanda per i beni mobili strumentali e per le scorte e i prodotti di cui alle lettere b) e c) del comma 2.
4. Qualora le domande siano separate a norma del comma 3, la domanda per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto di edifici deve precedere quella relativa a beni mobili e scorte.

Articolo 8

16

Domanda di contributo per gli interventi sugli edifici.

1. Per gli interventi sugli edifici di cui ai precedenti articoli 3 e 4, la domanda deve indicare, con riferimento alla data dell'evento sismico:
- a) gli estremi e la categoria catastale dell'edificio;
 - b) la superficie complessiva utile destinata all'attività produttiva, alle pertinenze interne ed a quelle esterne, ove esistenti e danneggiate;
 - c) la destinazione d'uso;
 - d) il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità conseguente alla scheda AeDES con esito di agibilità E ovvero alla scheda FAST che ha dichiarato inutilizzabile l'edificio;
 - e) il nominativo dei proprietari e delle imprese operanti;
 - f) i nominativi degli eventuali locatari o comodatari e gli estremi del contratto di locazione o comodato.
2. Nella domanda devono inoltre essere indicati:
- a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;

- b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:
- risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legge n. 189 del 2016 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
 - non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1 giugno 2015;
 - siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- c) l'istituto di credito prescelto per l'erogazione del contributo.
3. Alla domanda di contributo devono essere allegati, ai sensi delle disposizioni del decreto legge n. 189 del 2016:
- a) perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, redatta ai sensi del successivo articolo 12, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici, con espresso riferimento alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l'edificio in questione;
- b) progetto degli interventi che si intendono eseguire con:
- i. descrizione puntuale dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall'ordinanza comunale;
 - ii. rappresentazione degli interventi edilizi da eseguire mediante elaborati grafici e documentazione necessaria a conseguire il titolo edilizio abilitativo a norma della vigente legislazione;
 - iii. indicazione degli interventi strutturali da eseguire mediante gli elaborati grafici, relazioni e documentazione richiesta dalle norme tecniche approvate col d.m.14 gennaio 2008, e necessaria ai fini del deposito o dell'eventuale

- autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione;
- iv. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali in conformità alla vigente legislazione;
 - v. computo metrico estimativo dei lavori di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione nonché di realizzazione delle finiture connesse, degli impianti e delle eventuali opere di efficientamento energetico, redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto, desunti dal Prezzario unico approvato con ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, con applicazione del ribasso conseguente alla procedura selettiva per l'individuazione dell'impresa;
 - vi. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio;
- c) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l'immobile interessato dall'intervento non è totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale;
- d) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;
- e) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legge n. 189 del 2016;
- f) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 e di non avere rapporti con l'impresa appaltatrice;
- g) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto.

Articolo 9

Titolo abilitativo per gli interventi sugli edifici.

1. Nei casi di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, l'Ufficio speciale per la ricostruzione che riceve la domanda di contributo ai sensi del precedente articolo 7 svolge anche le funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) con le modalità di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016.
2. La domanda di contributo, corredata degli elaborati e dei documenti di cui all'art. 8, comma 4, lettera b), punto ii), costituisce segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o domanda di permesso a costruire ai sensi dell'articolo 20 dello stesso d.P.R. in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito.
3. La domanda, corredata degli elaborati di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b), punto iii), costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica.
4. L'Ufficio che riceve la domanda a norma del comma 1 ne informa il comune territorialmente competente con le modalità informatiche di cui all'articolo 7, comma 1.
5. L'accettazione e la protocollazione della domanda da parte dell'Ufficio speciale della stessa devono avvenire entro cinque giorni lavorativi dal deposito della stessa. Entro tale termine, effettuata la verifica della completezza della domanda e della documentazione allegata, viene comunicata in via informatica l'accettazione ovvero l'inammissibilità della domanda.
6. Qualora vengano accertate carenze sanabili nella compilazione della domanda o nella documentazione allegata, l'Ufficio speciale, entro venti giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni, che debbono essere prodotte entro e non oltre trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza della domanda.

19

Articolo 10

Domanda di contributo per beni strumentali e scorte.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), la domanda di contributo inviata all'Ufficio speciale con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, deve indicare, con riferimento alla data dell'evento sismico:
 - a) nel caso di beni strumentali, compresi i macchinari e le attrezzature, una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l'indicazione dettagliata dei relativi costi;
 - b) nel caso di scorte e/o di prodotti di consumo una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino corrispondenti al valore delle scorte gravemente danneggiate e il dettaglio dei relativi costi;
 - c) in ogni caso una perizia giurata, redatta ai sensi del successivo articolo 12 a cura di professionista abilitato.
2. La domanda deve inoltre contenere:
 - a) descrizione dell'azienda e dell'attività svolta ovvero, per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1, la descrizione del solo immobile e della sua destinazione produttiva;
 - b) dichiarazione autocertificativa attestante la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza;
 - c) dichiarazione autocertificativa attestante il possesso di idonea autorizzazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA, rilasciate dalle autorità competenti, ovvero di avere proceduto alla richiesta delle suddette autorizzazioni; in tale ultima ipotesi, la concessione del contributo è condizionata all'effettivo ottenimento del titolo autorizzativo;
 - d) documentazione fotografica, ove producibile, del danno subito dai beni strumentali, dalle scorte e dai prodotti;
 - e) copia delle polizze assicurative nel caso previsto di cui al precedente articolo 8, comma 4, lettera g), o dichiarazione di non avere attivato copertura assicurativa;
 - f) dichiarazione autocertificativa attestante che i contratti stipulati con i fornitori contengono la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per l'ipotesi di diniego dell'iscrizione dei fornitori stessi nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legge n. 189 del 2016.

Articolo 11

Domanda per acquisto di immobili ove delocalizzare l'attività.

1. La domanda di contributo per l'acquisto di edifici nel caso di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), inviata all'Ufficio speciale con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, può essere riferita sia a edifici già acquisiti, purché in data successiva agli eventi sismici, sia a edifici ancora da acquisire.
2. La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e alla stessa deve essere allegata una relazione dettagliata che attesti la sussistenza delle condizioni stabilite all'articolo 6, commi 1 e 2.
3. Nel caso di domanda riferita a edificio già acquisito, comunque in data successiva al sisma, alla stessa devono essere allegate:
 - a) una dichiarazione con cui le parti del contratto attestano di essere a conoscenza che l'immobile alienato o ceduto potrebbe essere oggetto di contributo ai sensi della presente ordinanza e che il corrispettivo pattuito tiene conto di tale possibilità, con contestuale rinuncia da parte dell'alienante o cedente a qualunque pretesa sugli eventuali contributi;
 - b) una dichiarazione con cui il richiedente attesti l'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. In tale ipotesi, il contributo concedibile è computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza ai sensi dell'articolo.
4. Nel caso in cui la disponibilità dell'immobile sia stata acquisita tramite contratto di *leasing* in data successiva al sisma e sia il conduttore a presentare la domanda di contributo, a questa devono essere allegate:
 - a) una dichiarazione sottoscritta dalle parti del contratto (società di *leasing* e conduttore) di essere a conoscenza che l'acquisto dell'immobile venduto potrebbe essere finanziato con contributi ai sensi della presente ordinanza e che il prezzo della compravendita tiene conto del suddetto potenziale diritto, con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi;

- b) dichiarazione del richiedente sull'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. In tal caso il contributo concedibile verrà computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza che sussisteva al momento del sisma.

Articolo 12

Perizia da allegare alla domanda.

1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 8, 10 e 11, le perizie da allegare alla domanda di contributo devono essere redatte dai professionisti incaricati con riferimento a ciascuno degli interventi relativi:
 - a) agli edifici;
 - b) ai beni mobili strumentali;
 - c) alle scorte;
 - d) alla delocalizzazione definitiva;
2. Le perizie relative alle varie tipologie di intervento devono essere asseverate nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 1, e giurate nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma. Le stesse devono descrivere e documentare in modo esauriente, col corredo di adeguata documentazione tecnica e ove possibile fotografica, l'ubicazione degli immobili, i beni danneggiati, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi sismici, i costi relativi al ripristino o riacquisto dei beni danneggiati, ovvero per gli edifici la quantificazione del costo degli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione ai fini della comparazione col costo convenzionale determinato applicando le Tabelle di cui all'Allegato 2.
3. Le perizie devono dimostrare, altresì, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero a fini produttivi dell'edificio.

22

Articolo 13

Istruttoria sulle domande di contributo.

1. Sull'ammissibilità delle domande di contributo presentate ai sensi del precedente articolo 7 l'Ufficio speciale per la ricostruzione, anche nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 9, si pronuncia entro trenta giorni dalla loro ricezione, previa verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per l'accesso ai contributi e della completezza della domanda e della documentazione alla stessa allegata.
2. L'Ufficio speciale, ove lo ritenga necessario, può richiedere all'interessato integrazioni o chiarimenti, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro tale termine le integrazioni e i chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda di contributo si intende rinunciata. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti, il termine di cui al comma 1 è sospeso e riprende a decorrere dalla data in cui quanto richiesto perviene all'Ufficio. L'Ufficio speciale può in ogni caso respingere le domande qualora vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione, tali da non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali.
3. Entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di contributo, l'Ufficio speciale, all'esito della verifica di cui al comma 1, determina la spesa ammissibile e il contributo concedibile per ciascuna tipologia di intervento. Il predetto termine è sospeso nell'ipotesi di richiesta di integrazioni o chiarimenti di cui al comma 2. Col medesimo provvedimento, si provvede altresì a richiedere il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e contestualmente il codice CIG ai sensi della vigente normativa.
4. L'accoglimento della domanda, con l'indicazione specifica dei contributi concessi, è comunicato al beneficiario e al comune competente attraverso con le medesime modalità di cui all'articolo 7, comma 1, della presente ordinanza. Con le stesse modalità è comunicato l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l'indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa.

23

Articolo 14

Entità e tipologie di contributo concedibile

1. Per gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e per gli interventi di delocalizzazione definitiva di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), è concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile determinato rispettivamente a

norma dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 6, comma 4, ovvero in caso di *leasing* dell'articolo 4, comma 6, della presente ordinanza.

2. Per gli interventi sui beni mobili strumentali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), è concesso un contributo pari all'80% del costo riconosciuto ammissibile a norma dell'articolo 5, comma 1, della presente ordinanza.
3. Per gli interventi relativi al ripristino delle scorte, è concesso un contributo pari al 60% del costo riconosciuto ammissibile a norma dell'articolo 5, comma 4, della presente ordinanza.
4. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non può superare, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legge n. 189 del 2016, la differenza tra il costo ammissibile a contributo determinato ai sensi degli articoli 3 e 5 ed il predetto indennizzo assicurativo.

24

Articolo 15

Termine per l'esecuzione dei lavori su beni immobili.

1. Gli interventi di ricostruzione e miglioramento sismico di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), devono essere completati entro 18 mesi dalla concessione del contributo. In caso di mancata produzione del certificato di ultimazione dei lavori ai sensi del comma 4 nel predetto termine, il Vice Commissario dispone la revoca del contributo e richiede la restituzione degli importi percepiti, maggiorati degli interessi legali maturati.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato, su conforme parere dell'Ufficio speciale, con provvedimento del Vice Commissario, ove l'interessato allegghi di non averlo potuto rispettare per fatti sopravvenuti estranei alla sua volontà o per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori.
3. In caso di sospensione dei lavori determinata da provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, il termine di cui al comma 1 è interrotto per la durata del periodo di sospensione.
4. Ad ultimazione dei lavori il beneficiario dei contributi comunica all'Ufficio speciale l'avvenuta esecuzione delle opere finanziate, allegando apposita certificazione. L'Ufficio

speciale dispone verifiche *in loco* per accertare la veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario sulla base degli indirizzi forniti dal Commissario con apposita ordinanza.

Articolo 16

Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili.

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento del progetto per la sicurezza nei tempi e nei modi di seguito indicati:
 - a) il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all'articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;
 - b) il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all'articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;
 - c) il 70% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all'articolo 194 del d.P.R.n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei

tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;

- d) il restante 30% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto dal direttore dei lavori ed approvato dall'Ufficio speciale, redatto con riferimento al d.P.R. n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilità dell'edificio nonché della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo.

2. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui alla lettera d) del precedente comma 1, il direttore dei lavori trasmette all'Ufficio speciale la seguente documentazione:

26

- a) attestazione di piena agibilità dell'edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano;
- b) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d'opera, di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
- c) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
- d) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- e) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d).

3. Al richiedente può essere riconosciuto, a sua istanza da formulare inderogabilmente in sede di domanda di contributo e previa fatturazione, un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo a condizione che sia allegata polizza fideiussoria incondizionata ed

escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, alla compensazione dell'eventuale anticipo percepito si procede in occasione dell'erogazione a saldo, come disciplinato al comma 1, lettera c).
5. In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario può richiedere che, al momento dell'emissione del decreto di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all'80% della quota parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali è proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 1.
6. L'Ufficio speciale, entro venti giorni dall'accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro cinque giorni lavorativi dall'inoltro, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente l'atto di determinazione del contributo e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC).
7. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo può avvenire in unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettera b).
8. L'erogazione del contributo è comunque subordinata all'avvenuto rilascio del titolo edilizio abilitativo di cui al precedente articolo 9.

27

Articolo 17

Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali.

1. Per gli interventi sui beni mobili strumentali di cui all'articolo 14, comma 2, il contributo è

erogato dall'istituto di credito prescelto, alle ditte fornitrici ed eventualmente ai tecnici incaricati, con i tempi e le modalità stabilite dall'articolo 16 per gli interventi eseguiti su edifici. Pertanto, il richiedente può optare:

- a) per l'erogazione per stati di avanzamento, asseverati dal tecnico incaricato, nel numero massimo di tre come previsto al comma 1, lettere a), b) e c) dell'articolo 16, a cui si aggiunge il saldo finale che non può essere inferiore al 30% del contributo concesso, incluso anche l'eventuale anticipo di cui al comma 4, previa produzione di documentazione di spesa e relative quietanze di pagamento per le spese già sostenute;
 - b) per l'erogazione in unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente eseguiti, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese già sostenute e di asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato.
- 28
2. Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, l'istituto di credito può procedere a erogare il contributo direttamente a suo favore.
 3. In ogni caso, la richiesta di erogazione del contributo è presentata dal beneficiario con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, della presente ordinanza e ad essa deve essere obbligatoriamente allegata:
 - a) copia delle fatture relative alle spese sostenute e delle relative quietanze;
 - b) copia del certificato di collaudo dei beni strumentali acquistati o, in alternativa, asseverazione del tecnico incaricato del regolare ripristino dei beni.
 4. Il beneficiario può richiedere un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo, la cui erogazione è subordinata a condizione che venga allegata polizza fidejussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Commissario straordinario di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.
 5. L'anticipo di cui al precedente comma 4 può essere richiesto anche nell'interesse delle imprese affidatarie della fornitura e montaggio delle strutture prefabbricate. In tale ipotesi, l'anticipo è erogato a condizione che:

- a) il contratto con le imprese affidatarie dei lavori o della fornitura dei prefabbricati sia stato stipulato in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo;
 - b) vengano prodotte fatture di importo pari all'anticipo richiesto, da computare al netto dell'IVA se recuperabile;
 - c) vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a favore del Commissario straordinario di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste fatturate quali anticipo, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.
6. La fidejussione di cui ai commi 4 e 5, lettera c), deve avere i requisiti di cui al comma 3 del precedente articolo 16.
7. La richiesta di anticipo di cui al comma 4 è presentata all'Ufficio speciale con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, e deve essere corredata da dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie e fornitrici alla data di emissione delle fatture.
8. L'istituto bancario prescelto può procedere alle erogazione dei contributi solo dopo che l'Ufficio speciale abbia comunicato l'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta.
9. Alla erogazione del contributo si provvede:
- ☐ entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario all'Ufficio speciale della documentazione tecnica e contabile richiesta al precedente comma 1, lettera a), per gli stati di avanzamento lavori;
 - ☐ entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario all'Ufficio speciale della documentazione tecnica e contabile richiesta per la liquidazione del saldo al precedente comma 1, lettere a) o b).
10. I termini di cui al comma 9 sono sospesi in caso di richieste di integrazioni o chiarimenti da parte dell'Ufficio speciale. Essi ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni o chiarimenti, che devono comunque pervenire all'Ufficio entro trenta giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo.

Erogazione dei contributi relativi agli interventi di ripristino delle scorte.

1. I contributi relativi agli interventi di ripristino delle scorte e dei prodotti in corso di maturazione sono erogati con i tempi e le modalità di cui al precedente articolo 17.

Articolo 19

Obblighi dei beneficiari.

1. I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione di edifici destinati ad attività produttiva, una volta completati e collaudati i lavori, sono obbligati a garantire, in caso di successivo trasferimento dell'immobile, il mantenimento della destinazione dello stesso ad attività produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi finanziati. Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche o imprese non in attività al momento dell'erogazione dei contributi, gli stessi provvedono, entro sei mesi dal completamento dei lavori, a dimostrare all'Ufficio speciale la ripresa dell'attività produttiva e l'effettiva utilizzazione a tal fine dell'immobile da parte loro o di terzi ovvero a comunicare all'Ufficio speciale e al comune la disponibilità alla cessione dell'immobile in locazione o in comodato ad altre imprese per il prosieguo dell'attività produttiva.
2. I beneficiari di contributi concessi per il ripristino o l'acquisto di beni mobili strumentali sono obbligati ad assicurare la continuità dell'impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione del programma, garantendone l'utilizzazione per l'esercizio della specifica attività economica o produttiva svolta dell'impresa richiedente.
3. I beneficiari di contributi per il ripristino delle scorte sono obbligati a dimostrare l'effettiva ripresa dell'attività produttiva entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
4. In tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, i beneficiari dei contributi sono obbligati:
 - a) comunicare immediatamente all'Ufficio speciale ogni variante o modifica progettuale;
 - b) dare al predetto Ufficio tempestiva informazione dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo e, se del caso, presentare apposita istanza di sospensione dei termini

per l'ultimazione dei lavori, dettagliata e motivata con indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;

- c) comunicare immediatamente ogni variazione delle imprese affidatarie ed esecutrici o fornitrici;
 - d) eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità, così come indicato nelle linee guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere ai sensi della legislazione vigente;
 - e) mantenere a disposizione dell'Ufficio speciale la documentazione attestante i preventivi acquisiti per l'individuazione delle imprese affidatarie, i documenti di spesa e ogni altra documentazione relativa ai lavori svolti, al loro completamento e all'acquisizione dei necessari collaudi o certificazioni.
5. I soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire, su semplice richiesta del Commissario straordinario, del Vice Commissario o dell'Ufficio speciale, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo sull'impiego dei contributi e sono tenuti, altresì, a consentire al personale incaricato l'accesso a tutti i documenti relativi al programma, in occasione dei sopralluoghi e delle ispezioni.

31

Articolo 20

Vicende soggettive del beneficiario.

- 1. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo d'azienda dell'impresa beneficiaria ad un altro soggetto così come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica beneficiaria nel periodo in cui è tenuta al rispetto degli impegni derivanti dalla concessione del contributo, il soggetto cessionario o risultante dalle dette operazioni di trasformazione societaria può presentare al Vice Commissario domanda di subentro del contributo, allegando documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza e dichiarazione d'impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario.
- 2. Qualora la richiesta di cui al comma 1 comporti una modifica dell'istituto bancario convenzionato rispetto a quello scelto dal beneficiario originario, nella stessa devono

essere indicati gli estremi del nuovo istituto prescelto.

3. Qualora la richiesta di subentro di cui al comma 1 sia presentata durante la realizzazione delle attività di cui al programma presentato dal beneficiario originario, il richiedente, oltre alla documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve produrre una relazione sullo stato di attuazione degli investimenti al momento del subentro, in relazione anche alle eventuali domande di pagamento presentate dal beneficiario originale, dichiarando di non aver nulla a che pretendere sulle somme già erogate.
4. Qualora la domanda di subentro non sia presentata dal soggetto subentrante o non sia accolta per mancanza dei requisiti di ammissibilità o per mancata assunzione degli impegni assunti dal precedente beneficiario, il Vice Commissario dispone la revoca dei contributi concessi e procede al recupero delle somme già erogate.

Articolo 21

32

Controlli.

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del precedente articolo 19, le procedure e modalità per l'effettuazione dei controlli successivi all'erogazione dei contributi, nonché le sanzioni applicabili in caso di omissioni o inadempimenti, sono disciplinate con successiva ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto legge n. 189 del 2016.

Articolo 22

Cumulabilità dei contributi.

1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono cumulabili con altri aiuti di Stato o con aiuti in regime *de minimis*, per gli stessi costi ammissibili, nei limiti di cui agli articoli 8 e 50 del Regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 e degli articoli 8 e 30 del Regolamento (UE) del 25 giugno 2014 n. 702/2014.
2. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovracompensazione, sin dal momento della presentazione della domanda di contributo.

Articolo 23

Esclusione dai contributi, revoca e rinuncia.

1. Il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato 1 della presente ordinanza, anche se accertato successivamente al provvedimento di concessione, determina l'esclusione dall'accesso ai contributi.
2. L'esclusione dall'accesso ai contributi è altresì disposta ove si accerti che gli edifici finanziati siano stati realizzati in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistica e ambientale.
3. Oltre che nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il Vice Commissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi in caso di:
 - a) mancato rispetto o degli obblighi di cui al precedente articolo 18 ovvero accertata falsità delle dichiarazioni rese in ordine agli stessi;
 - b) mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta a norma della presente ordinanza;
 - c) carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta;
 - d) mancato esercizio del diritto di riscatto dei beni mobili alla scadenza del contratto in caso di demolizione e ricostruzione di edifici condotti in *leasing* ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, comprovato dalla mancata fattura di vendita e del relativo rogito di acquisto;
 - e) in tutte le ipotesi di cui all'articolo 4, risoluzione anticipata del contratto di *leasing* per inadempimento contrattuale o per qualsiasi altro evento che comporta l'impossibilità di riscattare il bene mobile e/o immobile concesso in godimento;
 - f) dichiarazioni false in ordine alla ripresa e/o continuazione dell'attività produttiva;
 - g) condanna in sede civile dell'impresa costruttrice dell'immobile distrutto o danneggiato al risarcimento dei danni a favore del beneficiario per vizi originari dell'immobile;
 - h) fallimento del beneficiario o sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa;
 - i) mancata produzione, in fase di controllo, delle quietanze comprovanti i pagamenti da parte del beneficiario delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari per la parte di spesa non coperta da contributo.

4. In ogni caso, il Commissario straordinario può sospendere la concessione dei contributi per gli stati di avanzamento dei lavori, qualora il beneficiario non rispetti l'obbligo di cui all'articolo 16, comma 2, lettera e), di pagare le imprese esecutrici dei lavori ed i fornitori entro trenta giorni dall'erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori.

5. In caso di revoca anche parziale del contributo, è escluso ogni diritto dei beneficiari a percepire le somme residue non ancora erogate ed essi sono obbligati a restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte, i contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.

6. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, questi è tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.

Articolo 24

Sospensione dei termini relativi ai contratti di locazione.

34

1. Per gli edifici oggetto degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui alla precedente ordinanza che alla data degli eventi sismici risultassero essere condotti in locazione, i termini relativi ai relativi contratti rimangono sospesi per tutta la durata dei lavori finalizzati a ripristinare l'agibilità o a ricostruire l'edificio, e riprendono efficacia, ferme restando le originarie condizioni contrattuali, dopo l'ultimazione dei lavori, fatto salvo il recesso del conduttore ove ricorrano le condizioni di legge.

Articolo 25

Norma finanziaria.

1. Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziare a norma dell'articolo 51 della legge di bilancio 2017.

Articolo 26

Efficacia.

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul

sito Internet del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nel territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Struttura Commissariale www.sisma2016.gov.it.

Vasco Errani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATO 1

Requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall'articolo 1 dell'Allegato 1 del Regolamento CE 17 giugno 2014, n. 651/2014.

2. Esse devono possedere, alla data dell'evento sismico, i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti;
- b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
- c) essere in regola con gli obblighi contributivi, per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, fatte salve le agevolazioni e sospensioni stabilite dal decreto legge n. 189 del 2016 o da altre disposizioni vigenti;
- d) assicurare il rispetto della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- e) non essere inadempiente, in presenza di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, agli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione.

36

3. Per quanto riguarda i professionisti e i lavoratori autonomi deve essere indicato il

numero di partita IVA e l'attività svolta nonché l'eventuale iscrizione all'ordine o collegio professionale. Nel caso di attività svolta in forma associata deve essere indicata la partita IVA e fornito l'elenco dei professionisti appartenenti all'associazione; quest'ultima deve comunque essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al precedente punto 2, *sub c*).

4. Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche che chiedono i contributi in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo, deve essere dimostrata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile alla data del sisma.

5. Per il settore dei bovini da latte, le imprese agricole devono dimostrare la titolarità di quote di produzione tali da coprire la capacità produttiva aziendale. Non sono ammissibili interventi proposti da imprese agricole non in regola con le quote, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione della titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale.

6. Sono ammessi a contributo gli interventi su edifici rurali abitativi di aziende agricole attive (iscritte all'anagrafe delle aziende agricole) e che alla data del sisma risultavano occupati da operai dell'azienda fissi/stagionali residenti/domiciliati. Nel caso in cui non vi siano operai stagionali/fissi con residenza o domicilio, l'edificio rurale può essere ammesso a contributo qualora sia dimostrato tramite la perizia asseverata:

- a) che, alla data del sisma, l'impresa sia zootecnica e/o orticola e/o frutticola e/o dedicata a specifiche colture che necessitano, nel sistema produttivo, di operai stagionali/fissi. La perizia deve inoltre dimostrare la correlazione tra il sistema produttivo e il numero degli operai stagionali/fissi;
- b) di avere alla data del sisma, o di avere avuto nei 24 mesi precedenti tenuto conto del ciclo economico, lavoratori stagionali regolarmente iscritti;
- c) che l'edificio era dotato di allacciamento ai pubblici servizi (acqua, energia elettrica) e che i consumi erano tali da dimostrare l'effettivo utilizzo dei locali;

- d) che l'edificio era idoneo ad accogliere gli operai stagionali/fissi ed era munito di sufficienti servizi igienici e di acqua calda.

Nel caso in cui l'azienda agricola richiedente sia costituita in forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, la perizia asseverata deve attestare la sussistenza delle sole condizioni di cui alla lettera c) ed alla lettera d), limitatamente alla idoneità ed alla dotazione di servizi, del periodo che precede. Non hanno diritto ai contributi gli edifici rurali abitativi e strumentali che alla data del sisma risultavano collabenti o dichiarati inabitabili o inagibili.

7. Per la particolarità del settore agricolo, con riguardo alla richiesta di contributi per interventi sui beni immobili danneggiati, si precisa quanto segue:

- a) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 l'utilizzo produttivo in proprio si identifica con l'esercizio di impresa;
- b) l'istanza è presentata dall'impresa agricola qualora la proprietà si identifica con l'impresa anche individuale/famigliare e pertanto il proprietario/comproprietario esercita l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- c) l'istanza è presentata dalla proprietà qualora il bene sia concesso in comodato d'uso, affitto o godimento a impresa con atto registrato anteriormente alla data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria;
- d) l'istanza è presentata dalla società qualora il bene sia conferito alla società stessa con atto registrato anteriormente alla data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria.

38

8. In ogni caso, per tutti i beneficiari dei contributi, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.

9. I requisiti di ammissibilità indicati nel presente Allegato devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La loro mancanza comporta l'esclusione dall'accesso ai contributi.

10. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nel presente



Allegato, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all'amministrazione procedente per le necessarie verifiche e valutazioni.

ALLEGATO 2

Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici TABELLA

1 SOGLIE DI DANNO

1.1 - SOGLIE DI DANNO di edifici a destinazione produttiva con struttura prefabbricata in c.a. o acciaio
Danno Grave: <i>si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni indicate nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente produttiva in struttura prefabbricata in cemento armato o in acciaio e che non supera alcuna delle seguenti condizioni:</i> - danni strutturali che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura; - danneggiamento di almeno un nodo, e comunque per non più del 5% degli stessi nodi, con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza; - significativi cedimenti differenziali in fondazione (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri)
Danno Gravissimo: <i>si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni stabilite per il Danno grave e che non supera alcuna delle seguenti condizioni:</i> - danni strutturali che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ o orizzontali di chiusura; - danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%; - plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri; - elevati cedimenti differenziali in fondazione (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri)

Superiore al Danno Gravissimo: *si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni stabilite per il Danno gravissimo*

1.2 SOGLIE DI DANNO di edifici a destinazione produttiva con struttura in muratura

Danno Grave: *si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni indicate nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente produttiva con struttura in muratura che non supera alcuna delle seguenti condizioni.**

- lesioni diagonali passanti di ampiezza fino a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- evidenze di schiacciamento che interessino almeno il 10% delle murature portanti;
- presenza di crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, di volte o solai, anche parziali, che interessino una superficie fino al 10% della superficie totale delle murature portanti o di quella delle volte o dei solai;
- pareti fuori piombo correlate ai danni subiti per un'ampiezza fino a 5 centimetri sull'altezza di un piano o comunque che riguardino un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;
- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.002 L e inferiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici.

Danno Gravissimo: *Si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno grave e che non supera alcuna delle seguenti condizioni:*

- lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza superiore a 10 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 5 mm in presenza di schiacciamenti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- evidenze di schiacciamento che interessino più del 10% delle murature portanti;
- presenza di crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, di volte o solai, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 10% della superficie totale delle murature portanti o di quella delle volte o dei solai;
- presenza di distacchi localizzati fra pareti portanti con ampiezze superiori a 10 mm oppure di distacchi con ampiezze superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- presenza di distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti al livello medesimo;
- pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano o comunque che riguardino un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;
- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici.

Superiore al Danno Gravissimo: *si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata*

dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni stabilite per il Danno gravissimo

1.3 SOGLIE DI DANNO di edifici a destinazione produttiva con struttura in cemento armato in opera

Danno Grave: Si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni indicate nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente produttiva con struttura in muratura che non supera alcuna delle seguenti condizioni:

- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione $> 10\%$ e $\leq 20\%$ degli elementi di un piano;
- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione $> 10\%$ e $\leq 20\%$ degli elementi di un piano;
- presenza evidente di schiacciamenti, nei pilastri, per una estensione $> 5\%$ e $\leq 15\%$ degli elementi di un piano;
- danneggiamento di almeno un nodo con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano;
- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a $0.003 L$ e inferiori a $0.005 L$, dove L è la distanza tra due pilastri) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) $\geq 15\%$ e $< 30\%$ della superficie totale degli impalcati.

Danno Gravissimo: si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno grave e che non supera alcuna delle seguenti condizioni:

- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione > del 20% degli elementi di un piano;
- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione > del 20% degli elementi di un piano.
- Presenza evidente di schiacciamenti, nei pilastri, per una estensione > 15% degli elementi di un piano;
- danno strutturale nei nodi pari al 20% del totale nel piano;
- danneggiamento di almeno il 5% dei nodi, anche ad un solo livello, con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano;
- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) $\geq 30\%$ della superficie totale degli impalcati.

Superiore al Danno Gravissimo: si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni stabilite per il Danno gravissimo

1.4 SOGLIE DI DANNO di edifici a destinazione produttiva con struttura mista o altra tipologia

Per strutture miste, le soglie di danno sono definite con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente.

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura, dal cemento armato in opera o da prefabbricato, il professionista incaricato dimostra la soglia di danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie trattate nelle Tabelle precedenti.

46

TABELLA 2 – STATI DI DANNO

GLI STATI DI DANNO di edifici a destinazione produttiva con struttura prefabbricata, in muratura o in c.a. in opera individuano le fasce di danneggiamento entro cui si collocano gli edifici resi inagibili dal sisma, oggetto di specifica ordinanza sindacale, e si articolano in:

Stato di danno 1: danno inferiore o uguale al “danno lieve” (ord. 4/2016)

Stato di danno 2: danno superiore al “danno lieve” e inferiore o uguale al “danno grave”

Stato di danno 3: danno superiore al “danno grave” e inferiore o uguale al “danno gravissimo”

Stato di danno 4: danno superiore a “danno gravissimo”

TABELLA 3 – CARENZE

3.1 - CARENZE di edifici a destinazione produttiva con struttura prefabbricata in c.a. o

acciaio			
		α	β
1	Regolarità in pianta (rapporto lati del rettangolo che circoscrive la costruzione maggiore a 5)		X
2	Rigidezza dei solai e/o conformazione degli stessi (forature, etc.) tale da non consentire la ripartizione delle azioni sismiche tra gli elementi resistenti (*)		X
3	Distanza tra baricentro delle masse e quello delle rigidezze maggiore del 20% della dimensione dell'edificio nella direzione considerata (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)		X
4	Evidenti e diffuse vulnerabilità dei tamponamenti (per posizione, geometria, etc.) in termini di possibilità di ribaltamento fuori piano o "taglio-scorrimento" sui pilastri	X	
5	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 20% degli elementi resistenti	X	
6	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 10% degli elementi resistenti		X
7	Carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		X

8	Presenza di giunti tecnici sismicamente non efficaci		X
9	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 30% degli elementi resistenti	X	
10	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 15% degli elementi resistenti		X
11	assenza di un sistema sismo-resistente efficace nelle due direzioni;	X	
12	sistema sismo resistente efficace in una sola direzione;	X	
13	inadeguatezza dei collegamenti tra le travi ed i pilastri	X	
14	inadeguatezza dei collegamenti tra gli elementi di copertura e le travi che li sorreggono;	X	
15	inadeguatezza dei collegamenti tra la struttura ed i pannelli di tamponatura;	X	

48

(*) da valutare di volta in volta, senza specifico riferimento alle prescrizioni in tal senso previste per le nuove costruzioni

3.2 –CARENZE di edifici a destinazione produttiva con struttura in muratura			
		α	β
1	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 40% dello sviluppo di una parete perimetrale	X	
2	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 20% e meno del 40% dello sviluppo di una parete perimetrale		X
3	presenza di muri portanti a doppio paramento (senza efficaci collegamenti – diatoni tra i due paramenti), ciascuno a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 40% dello sviluppo di una parete perimetrale		X
4	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo ≥ 40 % della superficie totale	X	
5	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo < 40 % della		X

	superficie totale		
6	presenza di muratura portante con malta incoerente (facilmente rimovibile manualmente, senza l'ausilio di utensili, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo maggiore del 40 % della superficie totale	X	
7	presenza di muratura con malta friabile (facilmente rimovibile con utensili a mano senza percussione, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo minore o uguale al 40 % della superficie totale		X
8	presenza di muratura portante in laterizio al alta percentuale di foratura (< 55% di vuoti) per uno sviluppo ≥ 50 % della superficie resistente ad uno stesso livello		X
9	assenza diffusa o irregolarità di connessioni della muratura alle angolate ed ai martelli		X
10	Presenza di giunti tecnici similmente inefficaci	X	

11	Colonne in muratura soggette a tensioni medie di compressione nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 30% degli elementi resistenti		X
12	rapporto distanza tra pareti portanti successive/spessore muratura ≥ 14		X
13	collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti inesistenti o inefficaci in modo diffuso	X	
14	collegamento delle strutture di copertura alle strutture verticali inesistenti o inefficaci in modo diffuso	X	
15	solai impostati su piani sfalsati con dislivello $> 1/3$ altezza di interpiano, all'interno della u.s.		X
16	collegamenti inesistenti o inefficaci, in modo diffuso, fra elementi non strutturali e struttura		X
17	carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		X
18	Presenza di aperture (cancelli, portoni, finestroni) sulle strutture portanti perimetrali di superficie superiore al 40% della superficie della parete	X	
19	Presenza di strutture spingenti in copertura per uno sviluppo maggiore del 20% della superficie coperta	X	
20	Presenza di strutture spingenti in copertura per uno sviluppo maggiore del 5% e minore del 20% della superficie coperta		X

3.3 –CARENZE di edifici a destinazione produttiva con struttura in cemento armato in opera			
	CARENZE	α	β
1	Regolarità in pianta (rapporto lati del rettangolo che circoscrive la costruzione maggiore di 5)		X
2	Rigidezza dei solai e/o conformazione degli stessi (forature, etc.) tale da non consentire la ripartizione delle azioni sismiche tra gli elementi		X

	resistenti (*)		
3	Distanza tra baricentro delle masse e quello delle rigidezze maggiore del 20% della dimensione dell'edificio nella direzione considerata (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)		X

4	Inadeguatezza dei collegamenti tra gli elementi di copertura e le travi che li sorreggono	X	
5	Evidenti e diffuse vulnerabilità dei tamponamenti (per posizione, geometria, etc.) in termini di possibilità di ribaltamento fuori piano o “taglio-scorrimento” sui pilastri	X	
6	collegamenti inesistenti o inefficaci, in modo diffuso, fra elementi non strutturali e struttura		X
7	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 20% degli elementi resistenti ad uno stesso livello	X	
8	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 10% degli elementi resistenti ad uno stesso livello		X
9	Carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		X
10	Presenza di giunti tecnici sismicamente non efficaci	X	
11	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 30% degli elementi resistenti	X	
12	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 15% degli elementi resistenti		X

3.4 – CARENZE di edifici a destinazione produttiva con struttura mista o altra tipologia

Per strutture miste i livelli di carenza sono definiti con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente.

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il professionista incaricato dimostra il livello di carenza adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.

TABELLA 4 – GRADI DI VULNERABILITA’

Gradi di Vulnerabilità di edifici a destinazione produttiva con struttura prefabbricata, in muratura o in c.a. in opera
Viene definito Grado di vulnerabilità Alto qualora nell’edificio siano presenti più di 1 carenza di tipo α oppure almeno 4 carenze di tipo ($\alpha + \beta$). (*) Viene definito Grado di vulnerabilità Significativo qualora nell’edificio sia presente 1 carenza di tipo α oppure almeno di 4 carenze di β. Viene definito Grado di vulnerabilità Basso qualora nell’edificio non sia presente alcuna carenza di tipo α oppure meno di 4 carenze di tipo β.
(*) Per gli edifici con struttura prefabbricata non è ammissibile sommare tra loro le carenze 5 e 6 oppure le carenze 9 e 10 del quadro 3.1. Prevale in tal caso la carenza più grave.

53

TABELLA 5 - LIVELLI OPERATIVI

“Livelli operativi” di edifici a destinazione produttiva con struttura prefabbricata, in muratura o in c.a. in opera				
	Stato di danno 1	Stato di danno 2	Stato di danno 3	Stato di danno 4
Vulnerabilità Basso	L0	L1	L2	L3
Vulnerabilità Significatività	L0	L1	L2	L3
Vulnerabilità Alta	L1	L2	L3	L3

I diversi Livelli operativi scaturiscono dalla combinazione dello Stato di Danno, individuato tramite la Tabella 2, e del Grado di Vulnerabilità, desunto dalla Tabella 4. A ciascun livello operativo è associato il costo parametrico, riportato nella Tabella 6 e il tipo di intervento di ricostruzione, di miglioramento sismico o di rafforzamento locale associato alla riparazione dei danni.

Il Livello operativo L3 comporta l'esecuzione di interventi di demolizione e ricostruzione o di adeguamento sismico (per le classi d'uso III e IV). I Livelli operativi L1 e L2 comportano l'esecuzione di interventi di miglioramento sismico nei limiti di sicurezza stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture.

Il Livello operativo L0 contempla esclusivamente l'esecuzione di interventi di rafforzamento locale.

TABELLA 6 – COSTI PARAMETRICI

Costi parametrici riferiti ai livelli operativi della Tabella 5				
Costo parametrico	<i>Livello operativo L0</i>	<i>Livello operativo L1</i>	<i>Livello operativo L2</i>	<i>Livello operativo L3</i>
Fino a 1000 mq.	100	320	420	530
Da 1000 a 2000 mq.	80	310	390	500
Da 2000 a 5000 mq.	70	270	340	450
Oltre 5000 mq.	60	240	305	410

55

Per edifici con struttura in c.a. in opera, i costi parametrici relativi ai Livelli operativi L1 e L2 sono maggiorati del 15%.

Per edifici con struttura in muratura, i costi parametrici relativi ai Livelli operativi L1 e L2 sono maggiorati del 30%.

I costi parametrici della tabella 6 non si applicano agli edifici a destinazione produttiva ma con tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione abitativa (alberghi, agriturismi, uffici...).

I costi parametrici per i livelli operativi L1 e L2 si applicano a tutti gli interventi di miglioramento sismico che raggiungano un livello di sicurezza compreso nel range di variabilità 60% - 80% stabilito dal Ministero delle Infrastrutture.

I costi parametrici si riferiscono infine ad edifici completi, dotati di finiture ed impianti di uso comune.

Tabella 7- INCREMENTI DEI COSTI PARAMETRICI

I costi parametrici di Tabella 6, riferiti ad edifici a destinazione produttiva con strutture prefabbricate, in muratura o in c.a. in opera, sono incrementati per particolari condizioni come di seguito indicato:

1. Per capannoni di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto

un incremento dei costi convenzionali del 10%.

2. Per gli interventi in edifici per i quali è previsto un intervento di efficientamento energetico a seguito di norme nazionali o regionali, o che presentano particolari complessità impiantistiche per gli aspetti energetici, il costo convenzionale può essere aumentato del 15% previa verifica dell'Ufficio speciale.
3. Nel caso di immobili, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di miglioramento sismico e l'attività dell'impresa con conseguenti interferenze fra le predette opere e l'attività produttiva, tali da richiedere, anche al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzature particolari, nonché il prolungamento dei tempi previsti per gli interventi, è riconosciuto un incremento massimo del 15% dei costi convenzionali sulla base di una apposita relazione predisposta dal progettista.
4. Il costo parametrico è incrementato del 15% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt.10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004. Il costo parametrico è incrementato del 10% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004
5. Per immobili, o porzioni di immobili, destinati al ricovero mezzi o a magazzino che non necessitano di particolari finiture ed impianti, i costi parametrici sono ridotti del 30%.
6. Nel caso di demolizioni totali o parziali che riguardino più del 50% del volume dell'edificio, compreso lo smaltimento a rifiuto del materiale, il costo parametrico è incrementato del 10%. Per demolizioni parziali che riguardino più del 25% del volume dell'edificio e fino al 50% dello stesso, il costo parametrico è aumentato del 5%.
7. Per gli edifici con coperture in cemento-amianto che interessino più del 50% della intera superficie coperta, che devono essere demolite e smaltite, il costo parametrico è incrementato del 15% mentre nel caso che la copertura in cemento amianto riguardi più del 20% della superficie coperta e fino al 50% della stessa il costo parametrico è incrementato del 5%.
8. Per gli edifici ubicati in aree poste ad una quota s.l.m. superiore a 1.000 metri, il

costo parametrico è incrementato del 10%. L'incremento si riduce al 5% per quote superiori a 700 metri ed inferiori a 1.000 metri.

9. Nel caso l'immobile destinato ad attività produttive comprenda abitazioni o uffici realizzati con struttura integrata a quella della parte produttiva, così da considerare l'immobile come unica unità strutturale il costo parametrico è quello stabilito con specifica ordinanza per edifici a prevalente destinazione abitativa, in relazione al livello operativo attribuito ed alla prima classe di superficie.
10. Incrementi conseguenti a particolari situazioni geologiche. Si premette innanzitutto che la ricostruzione di un edificio destinato ad attività produttiva non è possibile qualora il sito su cui insiste sia suscettibile di instabilità dinamiche in fase sismica quali:
 - frane,
 - zone di rispetto/suscettibilità per faglie attive e capaci (così come definite nelle linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 5, comma 7, OPCM 13 novembre 2010, n. 3907),
 - zone R3 o R4 del PAI,
 - zone di rispetto per liquefazione (così come definite nelle linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da liquefazione dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 5, comma 7, OPCM 13 novembre 2010, n. 3907),
 - zone con cavità sotterranee instabili,
 - salvo il caso in cui siano state effettuate opere di consolidamento collaudate e di cui sia stata accertata l'efficacia dopo gli eventi sismici del 2016 mediante monitoraggi, ovvero nel caso in cui vengano effettuate contestualmente alla ricostruzione opere di consolidamento volte alla mitigazione del rischio residuo sismo-indotto (nei casi in cui sia possibile).

Nel caso in cui invece il sito ove è ubicata l'attività produttiva, ricada in zone stabili suscettibili di amplificazione sismica, così come indicate nella carta di microzonazione sismica comunale o regionale, il progetto di ricostruzione dovrà essere supportato da una

Relazione Geologico-Geofisica con i seguenti contenuti minimi:

- a Dovranno essere rispettati i contenuti delle cartografie geologiche, geotematiche e di microzonazione sismica prodotte dalle regioni. Dovranno essere prese in considerazione tutte le indagini geognostiche e geofisiche presenti nell'area e disponibili.
- b Dovrà essere definito il modello geologico-geotecnico (e geofisico) di dettaglio del sito, e la caratterizzazione dei terreni di fondazione, anche con indagini di carattere geofisico, per la ricostruzione delle attività produttive.
- b1 Dovranno essere descritte in dettaglio le condizioni di stabilità del sito e la compatibilità dell'intervento in progetto rispetto al rischio da frana ed al rischio da alluvionamento.
- c Dovranno essere applicati gli indirizzi e criteri di microzonazione sismica (ICMS), approvati dalla Conferenza delle Regioni e dal Dipartimento della Protezione civile, se il sito in cui è posta l'attività produttiva ricade nelle zone suscettibili di amplificazione sismica di cui alla lettera A o per accertare il rischio di liquefazione dei terreni secondo le specifiche linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da liquefazione definite dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 5, comma 7, OPCM 13 novembre 2010, n. 3907.

58

Qualora, per le ragioni sopraesposte, si renda necessaria l'esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche il loro costo può essere ricompreso nel costo dell'intervento nella voce "indagini e prove di laboratorio". Parimenti il costo parametrico di cui alla Tabella 6 è incrementato del 1,8% per gli edifici di superficie pari o inferiore a 1000 mq, del 1,3 % per la quota di superficie eccedente i 1000 mq e fino a 2000 mq, dell'1% per la quota di superficie eccedente i 2000 mq per tenere conto degli oneri conseguenti allo svolgimento delle stesse.

Qualora l'edificio da ricostruire sia ubicato in aree individuate dalle microzonazioni sismiche come suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica per liquefazione, cedimenti differenziali e/o cavità sotterranee il costo parametrico, di cui alla tabella 6, è incrementato del 15% per tenere conto sia del maggiore onere per la esecuzione dei lavori di ricostruzione che degli oneri per l'esecuzione delle indagini necessarie alla definizione

del rischio.

Le ubicazioni e i risultati delle indagini geognostiche e geofisiche effettuate dovranno inoltre essere consegnate, nei formati informatici compatibili con le banche dati regionali, ai Servizi Geologici regionali e agli uffici regionali incaricati della gestione delle stesse.